

# STATUTO

ASSOCIAZIONE ARCHIVIO LUCIANO DE LIBERATO ETS

## ART.1 - DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata "Archivio Luciano De Liberato Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata "Archivio Luciano De Liberato ETS", di seguito denominata "associazione".
2. La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "Archivio Luciano De Liberato Ente del Terzo Settore" o in forma abbreviata "Archivio Luciano De Liberato ETS". L'utilizzo delle indicazioni "Ente del Terzo Settore" e dell'acronimo ETS nella denominazione dell'associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

## ART.2 - SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede in Pescara, all'indirizzo risultante tempo per tempo presso le autorità competenti e, allo stato, in via Trieste, 125. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.

## ART.3 - SCOPO, OGGETTO E ATTIVITÀ SOCIALI

1. L'associazione non ha fine di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui: d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2. Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere le seguenti attività:
- A. Realizzare archivio d'artista. Studiare e procedere all'archiviazione e catalogazione dell'opera di Luciano De Liberato. Raccogliere, catalogare e archiviare tutta la documentazione connessa alla vita e alla carriera artistica di Luciano De Liberato, ivi compresi rapporti e relazioni con esponenti artistici e culturali suoi coevi ed in generale con l'ambiente culturale in Italia e nel mondo.
  - B. Elaborare un piano della comunicazione. Curare le relazioni con istituzioni, fondazioni, critici e gallerie d'arte, mass media ed associazioni culturali.
  - C. Promuovere esposizioni ed iniziative per divulgare e valorizzare l'opera dell'Artista sia in Italia che all'estero, sia in luoghi pubblici deputati quali Musei, Fondazioni, Gallerie Civiche, che in spazi privati quali Gallerie d'arte e Centri culturali. Realizzare pubblicazioni per far conoscere l'opera ed il pensiero di Luciano De Liberato.
  - D. Tutelare la figura dell'artista e il suo patrimonio artistico dalle contraffazioni e dagli illeciti, anche attraverso l'attività di accertamento dell'autenticità e della lecita provenienza di ogni opera di Luciano De Liberato.
3. L'Associazione può inoltre esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo la disciplina applicabile.
4. Al fine di finanziare le proprie attività l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
5. Per realizzare le proprie attività l'Associazione potrà avvalersi di volontari, persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
6. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.



ENTRATE

#### ART.4 - PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
5. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - A. quote associative;
  - B. contributi pubblici e privati;
  - C. donazioni e lasciti testamentari;
  - D. rendite patrimoniali;
  - E. proventi da attività di raccolta fondi;
  - F. attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii.;
  - G. ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

#### ART.5 - BILANCI

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., sottoporlo all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i primi 4 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### ART.6 - SOCI

1. L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche, nelle possibilità e nei limiti delle normative vigenti, che condividono le finalità della stessa e intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze ed con altri apporti di natura materiale e immateriale.
3. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
  - a. fondatori;

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- b. ordinari;
- c. benemeriti.

Sono soci fondatori coloro che hanno contribuito alla costituzione dell'Archivio Luciano De Liberato. Sono soci ordinari coloro le cui domande di ammissione sono accolte dal Consiglio direttivo. Sono soci benemeriti coloro che, avendo acquisito particolari benemeritenze pubblicando testi scientifici che rientrano nelle finalità statutarie o avendo effettuato elargizioni materiali o contributi di altra natura tesi al conseguimento delle finalità sociali dell'Archivio Luciano De Liberato, ottengono tale qualifica dal Consiglio direttivo. I soci benemeriti non devono versare alcuna quota annuale.

## ART.7 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci. Il Consiglio direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
2. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
  - a. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
  - b. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.
  - c. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
3. Il socio receduto, escluso o decaduto non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

## ART.8 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i soci sono obbligati:
  - a. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
  - b. a versare l'eventuale quota associativa;
2. Tutti i soci hanno diritto:
  - a. a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;
  - b. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
  - c. ad accedere alle cariche associative;



- d. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

### ART.9 - QUOTA ASSOCIATIVA

1. Tutti i soci fondatori ed ordinari sono tenuti a versare annualmente la quota sociale così come predeterminata dall'Assemblea.
2. E' possibile prevedere quote diversificate per singole tipologie di soci (in via esemplificativa e non esaustiva differenziando le persone fisiche dalle persone giuridiche, oppure agevolando particolari categorie sociali come minori, studenti etc.). Tale differenziazione non comporta e non può comportare compressioni o espansioni dei diritti di ciascun socio.

### ART.10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'associazione:
  - a. l'Assemblea dei soci;
  - b. il Consiglio Direttivo;
  - c. il Presidente;
  - d. Organo di Controllo, se deliberato dall'assemblea o previsto per legge.
2. L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

### ART.11 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci ordinari, fondatori e benemeriti, è l'organo sovrano dell'associazione ed è ordinaria e straordinaria.
2. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da *almeno 3 mesi*, nel libro soci, ed in regola con il pagamento della quota associativa. I soci benemeriti hanno diritto di voto anche se tali da meno di tre mesi. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 3 deleghe.
3. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
4. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:
  - a. approva il bilancio di esercizio, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
  - b. elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'eventuale organo di controllo e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - c. delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
  - d. delibera l'esclusione dei soci;
  - e. delibera le eventuali quote associative;
  - f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

(A) f.  
Sh

Sh

AP

Sh  
Sh  
AP

ENTRATA  
2018-01-01  
Società

- g. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.
  5. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.
  6. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea. Per particolari ragioni di urgenza l'assemblea può essere convocata con 3 giorni di preavviso per trattare di uno specifico affare. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
  7. È ammessa la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in videoconferenza, purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.
  8. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
  9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
  10. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.
  11. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
  12. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

## ART.12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 e non superiore a 11, determinati nel numero ed eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili per 5 mandati.
2. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*



3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.
4. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
5. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
6. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
7. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
  - a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - b. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
  - c. predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;
  - d. deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
  - e. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
  - f. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci;
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
10. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. Per particolari ragioni di urgenza l'assemblea può essere convocata con 3 giorni di preavviso per trattare di uno specifico affare. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
11. Le riunioni del Consiglio direttivo possono avvenire sia in presenza che da remoto. E' comunque garantita la possibilità di ciascun membro di partecipare alle riunioni in videoconferenza.
12. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



### ART.13 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
2. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni ed è rieleggibile fino ad un massimo di dieci mandati,
3. Ha i seguenti compiti e poteri:
  - a. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.
  - b. convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
  - c. convocare l'Assemblea dei Soci;
  - d. sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
  - e. aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
  - f. nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.
  - g. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente o, in assenza, dal membro del Consiglio più anziano.
  - h. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

### ART.14 - ALTRI ORGANI SOCIALI

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
2. Il tesoriere cura la cassa e la contabilità dell'associazione.
3. Le due cariche di segretario e di tesoriere possono essere cumulate.

### ART.15 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che



l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## ART.16 - SCIOGLIMENTO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

## ART. 17 - FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra gli associati, tra uno o più di questi e gli organi della associazione, tra i gli aspiranti soci e gli organi della associazione è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

## ART.18 - DISPOSIZIONI FINALI

2. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. e ii. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Archivio Luciano De Liberato il giorno 9 giugno 2024.

### AGENZIA delle ENTRATE

Direzione Provinciale di Pescara Ufficio Territoriale  
Piazza Italia, 15 - 65121 PESCARA

Registrazione in data 27/06/2024

al n° 1087 serie 3

Versato € 200,00

in data 20/06/2024

IL DIRETTORE

Il Funzionario Amministrativo Tributario

Veronica Verna 9 di 9

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale

